

REGOLAMENTO (CE) N. 1172/98 DEL CONSIGLIO
del 25 maggio 1998
relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 213,

visto il progetto di regolamento sottoposto dalla Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

- (1) considerando che per assolvere i compiti che le sono affidati, nel quadro della politica comune dei trasporti, la Commissione deve disporre di statistiche comparabili, affidabili, sincronizzate, regolari e complete sull'ampiezza e lo sviluppo dei trasporti di merci su strada effettuati per mezzo di veicoli immatricolati nella Comunità europea, nonché sul grado di utilizzazione dei veicoli che effettuano tali trasporti;
- (2) considerando che la direttiva 78/546/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1978, relativa alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada nell'ambito di una statistica regionale (4), non prevede la rilevazione dei tipi di trasporto che non erano autorizzati al momento in cui tale direttiva è stata adottata; che le rilevazioni, da essa previste, forniscono informazioni diverse a seconda che si tratti di trasporti nazionali o internazionali e che essa non fornisce alcuna informazione sul grado di utilizzazione dei veicoli che effettuano tali trasporti;
- (3) considerando che è necessario istituire statistiche regionali complete, sia per quanto riguarda i trasporti di merci che i percorsi dei veicoli;
- (4) considerando che è quindi opportuno modificare il sistema previsto dalla direttiva 78/546/CEE al fine in particolare di descrivere l'origine e la destinazione regionale dei trasporti intracomunitari, analogamente ai trasporti nazionali, e di mettere in relazione i trasporti di merci con i percorsi dei veicoli, misurando il grado di impiego dei veicoli che effettuano tali trasporti;
- (5) considerando che, in base al principio di sussidiarietà, la creazione di norme e di statistiche comuni che consentano di produrre informazioni armonizzate rappresenta una attività che può essere efficace solo se affrontata a livello comunitario e che la raccolta dei dati avverrà in ciascuno Stato membro sotto l'autorità degli organismi e delle istituzioni responsabili della realizzazione delle statistiche ufficiali;
- (6) considerando che il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (5), costituisce il quadro di riferimento per le disposizioni previste dal presente regolamento, in particolare quelle relative all'accesso alle fonti dei dati amministrativi, al rapporto costo-efficacia delle risorse disponibili e al segreto statistico;
- (7) considerando che è necessaria la comunicazione di dati individuali resi anonimi, per procedere ad una stima della precisione complessiva dei risultati;
- (8) considerando che è importante garantire una diffusione adeguata delle informazioni statistiche;
- (9) considerando che, durante il periodo di avvio, occorre che la Comunità fornisca agli Stati membri un contributo finanziario per la realizzazione dei necessari lavori;
- (10) considerando che occorre prevedere una procedura semplificata per l'attuazione e l'adeguamento al progresso economico e tecnico del presente regolamento;

(1) GU C 341 dell'11. 11. 1997, pag. 9.

(2) GU C 104 del 6. 4. 1998.

(3) GU C 95 del 30. 3. 1998, pag. 33.

(4) GU L 168 del 26. 6. 1978, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

(5) GU L 52 del 22. 2. 1997, pag. 1.